



**REGOLAMENTO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

<b>ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART.4 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART.6 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO (ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507) .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART.11 RIMBORSO SPESE .....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO III MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 .....</b>	<b>8</b>
<b>MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 .....</b>	<b>9</b>
<b>CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART.14 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO IV - TARIFFE .....</b>	<b>11</b>
<b>SVILUPPO DELLE TARIFFE .....</b>	<b>11</b>
<b>COMUNE CLASSE V .....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO V .....</b>	<b>13</b>
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 19 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 20 CONTENZIOSO .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPO VI.....</b>	<b>14</b>
<b>SANZIONI E NORME FINALI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 22 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....</b>	<b>14</b>



## **ART. 2**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D. Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

## **ART. 3**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a - in forma diretta;
- b - in concessione ad apposita azienda speciale;
- c - in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

## **ART. 4**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a - l'organizzazione del personale;
- b - l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

SOGGETTO PASSIVO  
(art. 19, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

## ART. 6

### DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

#### **(ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**ART. 8**  
**RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI**  
(art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993. n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a - alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica ..... **20%**
- b - alle affissioni di natura commerciale..... **60 %**
- c - a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissione dirette ..... **100 %**

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**ART. 9**  
**SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

**ART. 10**  
**AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. e copie:

a - della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b - relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

**ART. 11**  
**RIMBORSO SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di £. 110.000, così ripartito:

a -	diritti di istruttoria-compresi i sopralluoghi	£.	100.000
b -	rimborso stampati	£.	10.000
	Totale	£.	110.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.



1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

## **ART. 14**

### **ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 12 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla segreteria comunale per essere



## SVILUPPO DELLE TARIFFE

### COMUNE CLASSE V

Per commissioni di almeno 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di 8 fogli		Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli		Manifesti costituiti da più di 12 fogli	
per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione
<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200</b>

Per commissioni inferiori a 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di 8 fogli		Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli		Manifesti costituiti da più di 12 fogli	
per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazioni
<b>3.000</b>	<b>900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>

- partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d- per gli annunci mortuari.

#### **ART. 17**

#### **ESENZIONE DAL DIRITTO**

(art. 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

507, mediante versamento sul c.c.p. n. 12591046 intestato al Comune di Roccaforte-Garano-Servizio di Tesoreria.

2. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

## **ART. 19**

### **GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

## **ART. 20**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a - all'intendente di finanza di Latina sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b - alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 23**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 24**  
**VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

**ART. 24**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo di controllo.